

Delibera n. 137/11/CIR

Definizione della controversia
Intonacatrice s.n.c. di Dassetto / Colt s.p.a.
(gu14/619/11)

l'Autorita'

NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 3 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n° 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n.173/07/CONS "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza del 1 giugno 2011 acquisita al protocollo generale al n. 27777/11/NA con la quale la società Intonacatrice S.n.c. di Dassetto rappresentata dall'Associazione Consumatori Piemonte, ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Colt S.p.A. (di seguito, Colt);

VISTA la nota del 1 luglio 2011 prot. n. 33787/11/DIT con la quale la Direzione tutela dei consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 7 settembre 2011;

PRESO ATTO della mancata costituzione delle parti nella predetta audizione;

VISTA la nota del 28 luglio 2011 con la quale la società Colt S.p.A. ha prodotto la memoria difensiva nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, della delibera n.173/07/CONS;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

La società Intonacatrice S.n.c di Dassetto, intestataria dell'utenza telefonica n. 011.9139xxx, ha contestato la richiesta di pagamento da parte della società Colt degli importi di euro 9.284,86 e di euro 120,00 imputati a titolo di "Data Service Canoni" riferiti a diversi periodi temporali intercorrenti dall'anno 2003 all'anno 2010.

In particolare, a seguito della ricezione nel mese di novembre 2010 della predetta richiesta, l'istante formalizzava reclamo per il tramite dell'Associazione Consumatori Piemonte, lamentando di non avere mai ricevuto dall'anno 2003 all'anno 2010 alcuna comunicazione o richiesta di saldo delle fatture né da parte di Colt né da parte di alcuna società di recupero crediti. Tuttavia, la società Colt non forniva alcuna risposta esaustiva in ordine alla problematica lamentata dall'istante.

Mediante l'intervento di questa Autorità, l'istante chiede, pertanto, l'azzeramento della posizione debitoria riferita agli anni 2003, 2004 e 2005 per avvenuta prescrizione, l'annullamento dei crediti vantati dalla Colt a decorrere dall'anno 2006 per mancata comunicazione, nonché la liquidazione di euro 200,00 per il disagio subito.

La società Colt S.p.A., nella memoria prodotta nel termine previsto dal regolamento, ha puntualizzato che *"il contratto originale con Colt fu firmato da Dassetto di Dassetto Geometra. e poi fu ceduto alla ditta Intonacatrice S.r.l., come risulta dalla comunicazione di variazione societaria. Al riguardo fa presente che tutte le fatture sono intestate alla Intonacatrice S.r.l. di Dassetto e non alla Intonacatrice S.n.c. di Dassetto. Pertanto, la Colt ritiene di non avere alcun rapporto con quest'ultima società. In ordine al ritardo nella fatturazione, la società medesima ha rappresentato di avere più volte comunicato alla società Intonacatrice S.r.l. sia verbalmente che per iscritto la propria disponibilità a convenire un piano di rientro che può essere esteso nel corso di 7 anni, cioè pari al ritardo che Colt ha impiegato a fatturare. La proposta di rientro è stata sempre rifiutata dalla Intonacatrice S.r.l., nella convinzione che il ritardo nell'emissione delle fatture legittima l'utilizzo dei servizi di IP Access da sette anni senza soddisfare nessun corrispettivo"*.

II. Motivi della decisione

In via preliminare si deve evidenziare che l'eccezione di rito sollevata dalla società Colt S.p.A. non può essere accolta in quanto dalla disamina delle visure storiche camerali svolta nel corso dell'attività istruttoria emerge che la rappresentanza della società Intonacatrice, interessata dalla variazione della forma giuridica da S.r.l. in S.n.c. in data 21 dicembre 2009 giusto atto notarile, è imputabile al medesimo amministratore, sig. Dassetto, che è pertanto soggetto legittimato a richiedere l'intervento di questa Autorità di definizione della controversia de qua.

Tanto premesso, va rilevato in via generale che il canone di abbonamento è una componente essenziale, cioè strutturale, della controprestazione economica a carico dell'utente nel contratto di somministrazione del servizio telefonico e trova la sua ragione d'essere nella copertura dei costi riconosciuti al gestore della rete pubblica per la realizzazione, l'adeguamento, la manutenzione e l'evoluzione della rete trasmissiva.

Attesa quindi la fondatezza della richiesta del canone di abbonamento a fronte di un servizio erogato in modo regolare e continuo e comunque usufruito dall'istante, la questione controversa non attiene l'*an*, quanto il *quomodo debeat* con riferimento ai canoni dei servizi richiesti, e precisamente la legittimità o meno della fatturazione, in un'unica soluzione, dei canoni pregressi risalenti sin all'anno 2003, in quanto riferiti a periodi antecedenti di gran lunga alla richiesta di pagamento inoltrata dalla società Colt solo nel mese di novembre 2010.

Al riguardo, si deve evidenziare che, in ordine al pagamento del prezzo nel contratto di somministrazione, l'art. 1562 del codice civile dispone espressamente che *“Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse. Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso”*. Sul punto, a prescindere dalla disciplina civilistica di portata generale, si deve rilevare quanto specificamente disposto dall'articolo 3, lettera c) delle condizioni generali di contratto di Colt in forza del quale *“I corrispettivi relativi al traffico (più iva) verranno fatturati al termine di ogni mese. I corrispettivi relativi ai servizi basati su canone mensile (più iva) saranno fatturati all'inizio di ogni mese.....Le fatture dovranno essere pagate dal Cliente a 30 giorni dalla data della fattura”*. Pertanto, in base alle predette clausole contrattuali, l'emissione della fattura con contestuale richiesta di pagamento deve avvenire secondo cadenza mensile.

Quindi, l'anomalia non attiene tanto al tempo di fatturazione, quanto alla modalità della stessa: più precisamente, la società Colt non solo ha addebitato canoni riferiti ad un arco temporale superiore ai cinque anni (anno 2003 – 2010), ma ha richiesto il pagamento degli stessi in un'unica soluzione.

Orbene, se è ineccepibile che i crediti vantati dalla Colt riferiti agli anni 2003, 2004 e 2005 si intendono estinti in ragione del decorso del termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n.4 del codice civile ed in assenza di alcun relativo atto interruttivo, tuttavia la pretesa creditoria vantata dalla società medesima, avente ad oggetto il pagamento dei canoni relativi all'erogazione del servizio dall'anno 2006 all'anno 2010, è fondata, sebbene non possa trovare alcuna giustificazione la fatturazione, in un'unica soluzione, di un importo eccessivamente oneroso, anche in considerazione dell'assenza di qualsivoglia preventiva informativa *favor utentis*. Infatti, la nota prodotta in copia agli atti

dalla Colt è datata 31 gennaio 2011, quindi è successiva alla richiesta di pagamento inoltrata nel mese di novembre 2010: peraltro, la stessa pur attestando la puntuale gestione del reclamo, tradotta anche in termini di disponibilità alla rateizzazione dell'insoluto, non è sufficiente a dimostrare la correttezza della modalità di richiesta del pagamento degli addebiti.

PRESO ATTO che la società Colt S.p.A. non ha documentato la correttezza del proprio operato, né ha fornito le motivazioni tecnico giuridiche in ordine alla ritardata contabilizzazione dei canoni;

CONSIDERATO che la società medesima avrebbe dovuto preventivamente informare l'utente in ordine alla fatturazione posticipata dei canoni pregressi, avvenuta in un'unica soluzione, ovvero avrebbe dovuto fornire, ancor prima della richiesta di pagamento, ogni comunicazione concernente un eventuale pagamento rateale;

CONSIDERATO, inoltre, che dagli atti del procedimento risulta fondata la pretesa creditoria vantata dalla società Colt S.p.A. in ordine agli importi fatturati a decorrere dall'anno 2006, e non pagati da parte istante, laddove i crediti richiesti dalla società medesima in relazione ai periodi antecedenti l'anno 2006 si intendono estinti in ragione del decorso del termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n.4 del codice civile;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che la responsabilità in ordine all'indebita fatturazione, in un'unica soluzione, dei canoni pregressi, in quanto riferiti a periodi antecedenti di gran lunga al mese di emissione della fattura, è ascrivibile esclusivamente alla società dalla società Colt S.p.A.;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

La società Colt S.p.A., in accoglimento parziale dell'istanza presentata in data 1 giugno 2011 dal sig. Dassetto, in qualità di amministratore della società Intonacatrice S.n.c. di Dassetto, è tenuta a provvedere alla regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile inerente all'utenza telefonica n. 011.9139xxx, mediante lo storno degli importi richiesti a titolo di "*Data Service Canoni*" in un'unica soluzione nel mese di novembre 2010 e contestualmente, a procedere alla rateizzazione dei soli importi imputati a titolo di canone a decorrere dall'anno 2006 e alla relativa riscossione mediante l'emissione di fatture mensili che prevedano l'imputazione di pagamento di non più di un canone mensile

pregresso riferito agli anni 2006 - 2010, secondo le modalità previste dall'articolo 3, lettera c) delle Condizioni generali di abbonamento Colt.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La presente delibera è notificata alle parti ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 3 novembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Roberto Napoli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola